



**COMUNE DI RIVA DEL GARDA**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 362**  
**DELLA GIUNTA MUNICIPALE**

CONCESSIONE AI FINI DEL PASCOLO TERRENI CIRCOSTANTI MALGA GRASSI E MALGA CAMPIÒ ALL'AZIENDA AGRICOLA "LORENZI NICCOLÒ" CON SEDE A RIVA DEL GARDA FINO AL 31/10/2022.

L'anno duemilaventidue, addì dieci del mese di maggio (10-05-2022), alle ore 11:00 nella Sala riunioni, si è riunita la Giunta Municipale.

**Risultano presenti i signori:**

SANTI CRISTINA	- Sindaco
BETTA SILVIA	- Vice Sindaco
MATTEOTTI PIETRO	- Assessore
MALFER MAURO	- Assessore
SALIZZONI SILVIO	- Assessore
GRAZIOLI LUCA	- Assessore

Assiste la Sig.ra CATTOI ANNA - Segretario generale reggente

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, la sig.ra SANTI CRISTINA nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato posto al n. 1153 dell'ordine del giorno.

\*\*\*\*\*

Relazione.

Il Comune di Riva del Garda è proprietario tavolare degli immobili, terreni e fabbricati costituenti i complessi Malga Grassi (pp.edd. 949 e 1068; pp.ff. 140/1, 175, 176, 178, 179/1, 179/2, 180, 181 e 182 C.C. Riva) e Malga Campiò (p.ed. 798; pp.ff. 136, 137, 138, 139 e 140/1 C.C. Riva), quali beni gravati da diritto di uso civico per tutti i censiti del Comune di Riva del Garda.

L'area di Malga Grassi comprende una struttura adibita ad abitazione del pastore (p.ed. 949 C.C. Riva), stalla e stallone (p.ed. 1068 C.C. Riva) ed un terreno ad uso pascolo di lordi ha 16,6, mentre l'area di Malga Campiò comprende un edificio adibito ad abitazione pastore in corso di ristrutturazione, una stalla attualmente in carente stato di conservazione ed un'area prativa di lordi ha 2,01.

Fino al 31/10/2021 le malghe comunali soggette ad uso civico denominate “Malga Grassi” e “Malga Baiton del Gelos” e l'area prativa di “Malga Campiò” erano nella disponibilità del Consorzio di Miglioramento Fondiario di Campi mediante atto di concessione prot. 19186 del 14/06/2016, confermato poi nella sua validità fino alla suddetta scadenza con deliberazione n. 116 del 7/04/2021. Il Consorzio, per tutto il periodo di validità della concessione, era il referente preposto al coordinamento, mediante apposite convenzioni, per l'utilizzo delle malghe per l'alpeggio estivo da parte dei censiti aventi diritto e di altri allevatori richiedenti.

In gennaio 2022, con avviso pubblicato all'albo pretorio comunale, sono stati resi noti i termini per la presentazione di domande per l'esercizio dell'alpeggio estivo con pascolamento per la stagione 2022, da parte dei residenti titolari di uso civico o di altri richiedenti.

Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, non risultano pervenute istanze da parte di titolare di uso civico.

Con nota protocollo di data 18/01/2022 sub. 2521, il Sig. Lorenzi Niccolò titolare dell'omonima ditta individuale con sede legale in Riva del Garda ha manifestato l'interesse alla gestione, ai fini del pascolamento, delle malghe e dei terreni circostanti di proprietà comunale. Ad oggi il Sig. Lorenzi è in attesa di conferma dell'avvenuta iscrizione nella sezione I dell'archivio provinciale delle imprese agricole (APIA) e, a dimostrazione del effettivo possesso dei requisiti necessari al buon esito della pratica, con nota prot. 2022016914 ha inoltrato al Comune copia della seguente documentazione, inviata al competente Servizio Agricoltura della Provincia Autonoma di Trento:

- domanda iscrizione imprenditore singolo – Sezione I° archivio delle imprese agricole;
- brevetto professionale per imprenditori agricoli 2020/2022;
- fascicolo aziendale validato al 22/04/2022;
- iscrizione INPS – Cassetto Previdenziale Autonomi in Agricoltura;
- registro di stalla – descrizione bovini;

In ragione della scadenza della concessione con il Consorzio Miglioramento Fondiario di Campi e confermato l'interesse dell'Amministrazione Comunale allo svolgimento della attività di pascolo quale strumento per favorire il mantenimento delle aree prative in quota anche per finalità ambientali e paesaggistiche, il Comune di Riva del Garda intende attivare sperimentalmente l'assegnazione diretta in favore dell'azienda agricola Lorenzi Niccolò di

Riva del Garda, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3, art. 39 della Legge Provinciale 19/07/1990, n. 23, delle aree a pascolo di malga Grassi (ha lordi 16,6) con facoltà d'uso dello stallone in loco per il ricovero degli animali e dell'area prativa di malga Campiò (ha lordi 2,1), per la stagione d'alpeggio 2022.

Richiamati il Piano di Assestamento dei Beni silvo-pastorali del Comune di Riva del Garda, la determinazione del Dirigente – Servizio Foreste e Fauna della Provincia Autonoma di Trento n. 48 di data 31/01/2021 con la quale sono state individuate le aree a pascolo secondo l'aggiornamento dello schedario dei pascoli trentini, nonché la cartografia aggiornata a marzo 2022.

In relazione all'estensione delle aree a pascolo concesse il canone dovuto per l'uso dei terreni d'uso civico di cui al presente provvedimento è determinato dall'U.O. Patrimonio e Provveditorato in euro 745,00.= (prot. 2022018055) da destinare alle finalità di cui all'art. 10 della L.P. n. 6/2005.

Tutto ciò premesso,

## LA GIUNTA MUNICIPALE

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore Luca Grazioli, anche ai fini della motivazione del presente atto.

Considerato che l'esercizio del pascolo è utile al fine di garantire la manutenzione e la biodiversità dell'alpeggio, contribuendo così alla salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro-silvo-pastorale del Comune.

Ritenuto, per le motivazioni meglio espresse in premessa, di concedere l'uso e la gestione, dei terreni a pascolo circostanti la malga comunale denominata “Malga Grassi” (ha lordi 16,6), con facoltà di utilizzo dello stallone in loco ai fini del ricovero animali, oltre all'area prativa di “Malga Campiò” (ha lordi 2,10), al Sig. Lorenzi Niccolò titolare dell'omonima ditta individuale di Riva del Garda per la stagione d'alpeggio 2022.

Visto il D.P.P. 14/04/2011 n. 8-66/Leg “Regolamento concernente le disposizioni forestali in attuazione degli artt. 98 e 111 della L.P. n. 11/2007 e ss.mm.ii..

Vista la Legge Provinciale 14 giugno 2055, n. 6 “Nuova disciplina dell'amministrazione dei beni di uso civico”.

Visto il comma 3, art. 39 della Legge Provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

Richiamate le Direttive sanitarie per la disciplina della monticazione e demonticazione del bestiame sul territorio della Provincia Autonoma di Trento – anno 2022, adottate dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 635 di data 14 aprile 2022.

Visti i pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa dal Responsabile del Servizio interessato e alla regolarità contabile dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 186 dd. 28.03.2019.

Dato atto che trattasi di competenza residuale della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm..

Su invito dell'Assessore al PATRIMONIO - GRAZIOLI LUCA;

Ad unanimità di voti palesemente espressi per alzata di mano:

## DELIBERA

1. di riconoscere in concessione al Sig. Lorenzi Niccolò, titolare dell'omonima ditta individuale con sede in Riva del Garda – P.IVA 02522240221, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 3, art. 39 della Legge Provinciale 19/07/1990, n. 23 - l'uso e la gestione, per la stagione d'alpeggio 2022, dei terreni a pascolo circostanti la malga comunale denominata "Malga Grassi" (ha lordi 16,6), con facoltà di utilizzo dello stallone in loco ai fini del ricovero animali, oltre all'area prativa di Malga Campiò di lordi ha 2,1;
2. di approvare lo schema del disciplinare di concessione di cui al punto 1. con il quale sono stabiliti i fini, la durata e le condizioni del rapporto concessorio, il quale si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, autorizzando il Responsabile dell'Area Patrimonio e Qualità Urbana, ad intervenuta esecutività della presente deliberazione, alla sottoscrizione dello stesso con facoltà di introdurre le modifiche necessarie non sostanziali nel pubblico interesse;
3. di dare atto che il canone di concessione dei terreni d'uso civico in oggetto è quantificato dall'U.O. Patrimonio e Provveditorato in euro 745,00 (prot. 2022018055) e che lo stesso è destinato alle finalità di cui all'art. 10 della L.P. n. 6/2005, da introitare al capitolo 3240, esercizio 2022, accertamento n. 1498, del Bilancio di Previsione 2022-2024;
4. di dare evidenza, in applicazione dell'art. 4, comma 4, della L.P. 23/1992 e ss.mm., che avverso la presente deliberazione è ammessa opposizione alla Giunta Municipale, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi dell'art. 183, comma 5, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., nonché ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 e giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex artt. 13 e 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;

5. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 3.05.2018 n. 2 e ss.mm., al fine della sottoscrizione dell'atto.

Allegati parte integrante:

- Allegato n. 1 – schema di concessione

Patr/ai

/mcdp.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

**IL SINDACO**  
Cristina Santi

**IL SEGRETARIO GENERALE REGGENTE**  
Anna Cattoi

---

Alla presente è unito:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- iter pubblicazione ed esecutività.